



DOSSIER PENSIONI

Negli ultimi anni le pensioni sono state una sorta di cantiere sempre aperto che ha prodotto un intrigo di norme nelle quali è difficile raccapezzarsi.

Molte e giuste cose sono state dette a proposito di questa riforma, ma si è forse prestata poca attenzione ad una norma – di carattere programmatico – contenuta nella Legge; si affida ad una commissione uno studio per verificare la possibilità che i lavoratori spostino una parte dei contributi previdenziali dal sistema pubblico alle assicurazioni private.

La modifica, per alcuni aspetti brutale, delle regole per accedere alla pensione si accompagna al fatto che la revisione dei coefficienti, già avviata nel 2010, comporterà, soprattutto per i giovani, una seria riduzione della rendita previdenziale.

Una delle misure introdotte riguarda il cosiddetto pensionamento flessibile tra i 62 e i 70 anni.

Oggi un giovane entra – mediamente- nel mercato del lavoro a 26 anni e primi anni di lavoro si annunciano precari e discontinui, il che lo porterà, inesorabilmente alla soglia dei 70 anni di età.

Tuttavia, anche volendo considerare una vita lavorativa regolare e al di là della giusta considerazione che non tutti i lavori sono uguali (cosa di cui la riforma non tiene minimamente conto), il pensionamento a 70 anni di età comporterà una magra pensione.

Come hanno osservato molti esperti, poiché la speranza di vita per gli uomini è, attualmente, di 78.8 anni e per le donne di 84.1 anni, significa godersi la pensione per 8 anni nel caso degli uomini e 14 anni per donne.

Se si prende in considerazione una retribuzione lorda di 25.000 euro annui ed ipotizzando che un lavoratore rimanga al lavoro fino a 70 anni accumulando 40 anni di contributi, avrà una pensione di 15.000 euro all'anno – il 60% della retribuzione – a fronte di un versamento di ben 330 mila euro di contributi. Questo significa che 8 anni o 14 anni non saranno sufficienti per recuperare quanto il lavoratore ha pagato per tutta la vita, per recuperare il tutto dovrebbe avere una pensione annuale di 37.500 euro.

Decisamente non è una riforma in favore dei giovani.

Il diritto alla pensione è indissolubilmente collegato alla storia lavorativa e contributiva dei singoli, quelle che qui sono illustrate sono, necessariamente, informazioni di carattere generale così da fornire un quadro d'insieme del sistema previdenziale Italiano come si presenta al momento della stesura del testo.

La pubblicazione prende le mosse illustrando quelli che sono periodi utili alla pensione: contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e ricongiunzione, nonché le varie forme di pensione, fino ad arrivare all'illustrazione delle novità introdotte dalla riforma "Fornero".

Antonio Marchini

Indice

PERIODI UTILI ALLA PENSIONE.....	3
LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA.....	3
La paga minima.....	4
Lavoratori parasubordinati.....	4
Recupero dei vuoti assicurativi.....	4
I CONTRIBUTI FIGURATIVI.....	4
Elenco dei contributi figurativi.....	5
Maternità nel sistema contributivo.....	5
I CONTRIBUTI DA RISCATTO.....	6
I CONTRIBUTI VOLONTARI.....	7
LE RICONGIUNZIONI.....	8
CUMULO REDDITI DA PENSIONE E DA LAVORO.....	9
LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'.....	9
Aventi diritto.....	10
Misura della Pensione.....	10
Quando spetta.....	10
Limitazioni per differenza d'età.....	11
PENSIONE DI INVALIDITA'.....	12
Assegno di invalidità.....	12
Pensione di invalidità (Inabilità).....	12
TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	13
Totalizzazione nel sistema contributivo.....	13
Totalizzazione CE.....	13
Differenze con la "ricongiunzione".....	14
PENSIONE D'ANZIANITA'.....	14
PENSIONAMENTO CON LE PRECEDENTI REGOLE.....	15
I LAVORATORI PRECOCI.....	17
DATE DI USCITA CONSIDERANDO LE PREVISIONI ALLA SPERANZA DI VITA	19
PENSIONE DI VECCHIAIA.....	23
Il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia.....	23
PENSIONAMENTO FLESSIBILE.....	25
ASPETTATIVA DI VITA.....	26
LAVORI USURANTI.....	27
Soggetti interessati.....	28
Le condizioni.....	28
CALCOLO DELLA PENSIONE.....	30
I CRITERI DI CALCOLO.....	30
Sistema retributivo.....	30
Sistema contributivo.....	31
Pensionamento flessibile.....	31
ESONERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	32
ASSEGNO SOCIALE.....	32
Soggetti aventi diritto.....	33
Requisiti.....	33
CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO – PENSIONE PRIVILEGIATA.....	33
SELEZIONE DOMANDE E RISPOSTE	36
VOCABOLARIO DEI TERMINI PREVIDENZIALI.....	42

PERIODI UTILI ALLA PENSIONE

I periodi utili alla pensione sono quelli durante i quali sono stati versati i **contributi obbligatori** a cui si aggiungono altri tipi di contribuzione che possono essere a pagamento o gratuiti:

- a) Contributi figurativi
- b) Contributi da riscatto
- c) Contributi volontari

L'ordine dei contributi elencati corrispondono a delle priorità stabilite dalle norme di legge. Infatti, in caso di coesistenza, nella stessa settimana, di una contribuzione obbligatoria e una figurativa, si dà valore alla prima.

LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Il sistema previdenziale Italiano è definito a "ripartizione", vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensioni a chi è già pensionato (sistema retributivo). Con le riforme che sono state attuate nel corso degli anni, a questo sistema si è aggiunto il metodo a "capitalizzazione" proprio del sistema previdenziale contributivo, con il quale la pensione che viene percepita è strettamente connessa al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.

Nel normale rapporto di lavoro subordinato l'aliquota contributiva è fissata nella misura del 33%, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. La misura del contributo a carico del lavoratore può variare a seconda del settore produttivo, pubblico o privato, dove lavora, ma sempre pari a un terzo. La norma generale prevede che la quota che versa il datore di lavoro è pari al 23.81% della retribuzione pensionabile, mentre quella a carico del lavoratore è pari al 9.19% della retribuzione pensionabile.

Questo vuol dire che su ogni 1000 euro di retribuzione mensile si pagano, solo per la pensione, 333 euro, di cui 91.90 li paga il lavoratore.

La paga minima

Nel sistema "retributivo" il numero dei contributi da accreditare per la pensione è pari a quello delle settimane retribuite durante l'anno, a condizione che la retribuzione complessiva risulti pari a 9.722.44 euro annue (valore per il 2011).

In caso contrario il numero delle settimane che viene accreditato è proporzionalmente ridotto.

Ad esempio

Se una persona percepisce una retribuzione mensile di 620 euro, alla fine dell'anno si vedrà accreditare 43 settimane di contributi e non 52. Infatti: lo stipendio annuo è pari a 8.060 euro, importo che viene diviso per il minimale contributivo settimanale (sempre valore del 2011) che è pari 186.97 euro. In sostanza in questo caso il lavoratore avrà maturato solo 10 mesi anziché 12.

Lavoratori parasubordinati

Si tratta dei lavoratori che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa i quali versano una contribuzione obbligatoria pari al 26% così suddivisa: 17.82% a carico del committente e 8.90% a carico del lavoratore, cui si deve aggiungere una maggiorazione dello 0.72% utile per finanziare la maternità e gli assegni familiari.

Anche nei rapporti di collaborazione occorre prestare attenzione al minimale contributivo che se inferiore a 324 euro il mese, comporta un accredito contributivo ridotto. Se, ad esempio, percepisce una retribuzione pari a 12.000 euro l'anno, su tale somma verserà il 26% e ai fini della pensione avrà maturato 10 mesi, anziché un anno intero.

Recupero dei vuoti assicurativi

Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non sono stati versati i contributi non li perde automaticamente. La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell'arco di 10 anni. Naturalmente dovrà documentare l'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi scoperti, tanto più che eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore "ora per allora" non hanno alcun valore.

Passato questo periodo per recuperare un eventuale vuoto assicurativo non resta che utilizzare l'istituto del riscatto.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l'onere è carico del fondo previdenziale al quale è obbligatoriamente iscritto.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi figurativamente riconosciuti per gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro (la cassa integrazione, ad esempio,) è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

Limite massimo

Dal 1° gennaio 1993 i contributi figurativi che possono essere considerati per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa.

Questa limitazione è prevista, però, soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 risultano scoperti di contributi e riguarda anche le pensioni di anzianità.

Per le altre prestazioni pensionistiche l'accredito avviene senza limiti temporali.

Elenco dei contributi figurativi

- 1) Periodi di sospensione dell'attività dovuta a cassa integrazione
- 2) Periodi successivi al licenziamento dovuto alla dichiarazione di stato di crisi da parte di un'azienda, durante i quali il lavoratore percepisce l'indennità di mobilità
- 3) Periodi durante i quali il lavoratore licenziato ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, che è pari a 8 mesi, elevati a 12 per i lavoratori con oltre 50 anni d'età
- 4) Servizio militare, compreso quello sostitutivo civile per obiezione di coscienza
- 5) Periodi di malattia e infortunio per un periodo massimo di 22 mesi (95 settimane), dell'intera vita assicurativa
- 6) Interruzione obbligatoria della gravidanza e puerperio, vale a dire due mesi prima e tre mesi dopo il parto, anche nel caso che la donna non sia occupata ed è in cerca di occupazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'accredito figurativo spetta solo per coloro che possono far valere il requisito di 5 anni d'anzianità contributiva
- 7) Periodi di interruzione facoltativa della maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, entro l'ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze dovute a malattia del bambino di età inferiore a tre anni
- 8) Periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue
- 9) Periodi di aspettativa per cariche politiche o sindacali
- 10) Per calamità naturali nella misura stabilita, di volta in volta, dalla legge

Maternità nel sistema contributivo

Oltre alla contribuzione figurativa come sopra rappresentata per le donne lavoratrici che si trovano nel sistema di pensione contributivo, sono previsti ulteriori accrediti figurativi:

- a) 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all'educazione di ogni figlio sino al sesto anno di età
- b) 25 giorni l'anno fino a un massimo di 24 mesi per l'intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili
- c) In caso di maternità alla donna che lavora, dal 1° gennaio 1996, è riconosciuto rispetto all'età minima di accesso al pensionamento, di 4 mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa a questo può scegliere l'applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli) o di due anni (per tre o più figli) allo scopo di incrementare la pensione.

I CONTRIBUTI DA RISCATTO

Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore è scoperto da contribuzione, è possibile utilizzare l'istituto del riscatto che è sempre oneroso per il lavoratore richiedente.

Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto uno dei criteri che sono utilizzati per determinare l'ammontare dell'onere da versare è la retribuzione percepita al momento della domanda.

Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche prima di iniziare l'attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.

Il contributo da riscatto può essere versato in un'unica soluzione, oppure in forma rateale che, sempre nell'ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo di 10 anni senza interessi. Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile IRPEF, come se si trattassero dei contributi obbligatori il che comporta un risparmio sull'effettivo onere di riscatto.

Per quanto riguarda la convenienza o meno di utilizzare questo istituto non si possono fornire risposte precise, conviene sempre rivolgersi al Patronato INCA della CGIL prima di presentare la domanda.

Periodi riscattabili

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni)
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- Diploma di accademia delle Belle Arti

(Sono esclusi i periodi di fuori corso)

- Periodi di lavoro prestati all'estero in paesi convenzionati
- L'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996
- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (lavori discontinui, temporanei, stagionali successivi al 31/12/1996)
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca
- Periodi di interruzione tra un lavoro e l'altro
- Periodi intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.
- Periodi assenza dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a 3 anni di età, quando la donna non sta lavorando
- Periodo di congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% per i periodi successivi al 31/12/1993
- Periodi di lavoro svolto con contratto part time;

- Periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni

- Periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti

Altri servizi o periodi riscattabili

- Servizi presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa
- Servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio
- Servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico
- Servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps
- Periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti
- Periodi di fruizione di borsa di studio
- Periodi di iscrizione ad albi professionali

I CONTRIBUTI VOLONTARI

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.

Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati
- **almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato
- un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi

LE RICONGIUNZIONI

Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che può suddiviso in quattro settori:

- a) fondi privati iscritti all'INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali
- b) l'INPDAP per i dipendenti pubblici
- c) i lavoratori autonomi
- d) i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza)

Può avvenire che nell'arco della vita lavorativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.

In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può trasferire –ricongiungere – i contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.

Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono l'insieme dei contributi versati in un determinato fondo.

I costi

Nel passato esistevano due tipologie di ricongiunzione: **onerosa e gratuita**. A partire dal mese di luglio del 2010, (per effetto della manovra del Governo Berlusconi) le norme che prevedevano la ricongiunzione gratuita sono state abolite, **per cui l'intero onere dell'operazione grava sul richiedente**.

Come nel caso dei contributi da riscatto, per evitare una lievitazione dei costi, è opportuno che la domanda di ricongiunzione sia presentata al più presto, se non proprio nel momento in cui, a causa di un trasferimento lavorativo, si venga obbligatoriamente iscritti ad un'altra cassa o fondo pensione pubblico.

Una possibile alternativa alla ricongiunzione che è sempre onerosa è rappresentata dalla cosiddetta "totalizzazione" dei contributi (Vedi più sotto).



CUMULO REDDITI DA PENSIONE E DA LAVORO

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi sulla possibilità di cumulare il reddito derivante dalla pensione e quello derivante da lavoro.

Al momento la situazione è questa:

Pensione	Redditi dal Lavoro	Quota pensionabile
Vecchiaia	Dipendente o autonomo	Intero importo
Anzianità	Dipendente o autonomo	Intero importo
Invalità	Dipendente	Minimo INPS più 50% eccedenza

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

La pensione di reversibilità (pensione ai superstiti) è stata oggetto di svariati interventi nel corso degli ultimi anni, non dalla riforma appena varata dal Parlamento. I vari rimaneggiamenti hanno riguardato, essenzialmente, il vincolo della pensione di reversibilità alla situazione economica degli eredi, l'ultima in ordine di tempo è stata la Legge 111/2011.

I trattamenti pensionistici sono di due tipi:

- **Pensione di reversibilità:** spetta quando il familiare deceduto era già titolare della pensione di vecchiaia, anzianità o di inabilità
- **Pensione indiretta:** viene concessa quando un lavoratore scompare mentre era ancora in attività lavorative e spetta al coniuge e ai figli, alle seguenti condizioni:
 - a) Il lavoratore deceduto abbia maturato almeno 15 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica

Oppure

- b) Se il lavoratore deceduto poteva far valere un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio precedente la scomparsa

Dal 1 gennaio '96, le regole che disciplinano questa prestazione sono identiche sia per il **settore privato** che per il **settore pubblico**. Le prestazioni con decorrenza anteriore alla suddetta data rimangono vincolate alle precedenti norme.

Aventi diritto:

- **Coniuge:** anche se legalmente separato per colpa o con addebito della separazione, a condizione che abbia diritto all'assegno alimentare e non si sia risposato.

Separazione o divorzio

Situazione	Diritto alla pensione	Condizioni
Separazione consensuale	SI	Nessuna
Separazione senza colpa	SI	Nessuna
Separazione per colpa propria	SI	Diritto all'assegno alimentare
Divorzio unico superstite	SI	Diritto all'assegno divorzile
Divorzio in presenza di altro coniuge	SI (in quota)	Diritto all'assegno divorzile
Divorzio in presenza di nuovo matrimonio del superstite	NO	

(La quota è stabilita dal Tribunale)

- **I figli minori o studenti di scuola media superiore** (dai 18 ai 21 anni)
- **I figli maggiorenni:** fino a 23 anni qualora frequentino un tirocinio di praticantato professionale; fino a 26 anni se studenti universitari in corso legale di studi, oppure se inabili
- **I nipoti minorenni fiscalmente a carico**
- **I fratelli celibi e le sorelle nubili,** solo se inabili a proficuo lavoro, fiscalmente a carico del deceduto e non titolari di un'altra pensione
- **I genitori del deceduto,** solo se inabili e non percepiscono un'altra pensione

Misura della Pensione

- 60% al coniuge
- 20% per ciascun figlio o se ha diritto alla pensione anche il coniuge
- 40% per ciascun figlio, se hanno diritto solo i figli
- 70% all'orfano solo nel caso di unico superstite
- 15% per i genitori, fratelli e sorelle, per ciascun altro avente diritto

Quando spetta

La pensione spetta, in percentuale, solo in presenza di particolari condizioni di reddito degli aventi diritto:

- Se il reddito è sino a tre volte il minimo INPS, si ha diritto al 100% della pensione di reversibilità.
- Se il reddito è superiore a 3 volte il minimo INPS, si ha diritto al 75% (- 25%) della pensione di reversibilità.
- Se il reddito è superiore a 4 volte il minimo INPS, si ha diritto al 60% (- 40%) della pensione di reversibilità.
- Se il reddito è superiore a 5 volte il minimo INPS, si ha diritto solo al 50% della pensione di reversibilità.

Limitazioni per differenza d'età

Per le pensioni decorrenti **dal 1 gennaio 2012**, l'importo dell'assegno mensile viene decurtato nei casi di pensionati deceduti che, in tarda età, avevano **sposato persone decisamente più giovani**. La norma è stata introdotta dalla Legge n. 111 del 2011, per contrastare il fenomeno delle **badanti** che, per convenienza, sposano il proprio assistito.

L'**aliquota percentuale** della pensione a favore dei superstiti viene **ridotta** in caso in cui l'assistito abbia contratto il matrimonio dopo i **70 anni d'età** e la **differenza** di età tra i coniugi sia superiore a **20 anni**. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità.

PENSIONE DI INVALIDITA'

La legge di riforma **ha soppresso per i Lavoratori del Pubblico Impiego** – salvo eccezioni- le norme relative a:

- Causa di servizio
- Equo Indennizzo
- Pensione privilegiata

L'abolizione di questi particolari istituti (di cui si parlerà più avanti), non fa venire meno il diritto alla pensione di invalidità e di inabilità previste dalle regole generali.

La normativa vigente distingue due diverse tipologie di prestazioni:

- Assegno di invalidità
- Pensione di invalidità (inabilità)

Prestazione previdenziale	Spettanza
Assegno Invalidità	Spetta se il grado di invalidità è almeno pari al 67%. L'assegno è erogato per 3 anni e può essere rinnovato
Inabilità	Spetta per chi è riconosciuto inabile ad ogni proficuo lavoro e non può svolgere nessuna attività La misura è pari al 100%
Requisiti	Oltre al grado di invalidità il lavoratore deve avere almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente

Assegno di invalidità

L'assegno di invalidità non è reversibile e al raggiungimento dell'età pensionabile (**prima della riforma 65 anni per gli uomini, 60 per le donne, 61 –nel 2012 per le donne nel Pubblico Impiego, ora con i nuovi requisiti di cui si dirà più avanti**), si trasforma in pensione di vecchiaia, a condizione che l'invalido posseda un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Sono previsti, inoltre, tagli alla prestazione nel caso in cui il titolare dell'assegno prosegua l'attività lavorativa.

Pensione di invalidità (Inabilità)

E' reversibile ai superstiti aventi diritto e sono considerati come lavorati gli anni compresi tra la decorrenza della pensione e la data del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, entro il tetto massimo di 40 anni di contributi.

Attenzione. La legge di riforma nulla dispone in proposito, ne per quanto riguarda i 40 anni di contributi ne per quanto attiene l'età che, in questo, caso, era fissata in 55 anni per le donne e in 60 per gli uomini.

Si dovranno attendere chiarimenti dagli istituti previdenziali competenti.



LA RIFORMA DELLE PENSIONI

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali, può avvalersi della totalizzazione dei contributi che può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.

Con la riforma del Governo Monti il requisito di tre anni di contribuzione minima necessari per accedere alla totalizzazione dei contributi è stato abolito.

I precedenti requisiti per richiedere la totalizzazione erano collegati anche all'età pensionabile e alla contribuzione minima, cioè:

- almeno 20 anni di contribuzione complessiva, anche come somma delle varie gestioni, e 65 anni di età – ora l'età richiesta per la pensione –

oppure

- 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall'età

Si deve ritenere che, a seguito della riforma, fermo restando il requisito del 20 anni di contribuzione che non è cambiato, **la nuova età a cui fare riferimento è quella prevista dalla nuove normative** e che viene illustrata più avanti.

La totalizzazione non può essere parziale: deve riguardare, infatti, tutti i periodi assicurativi per tutta la loro durata e che non siano tra loro coincidenti. I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati, in quanto da solo, ciascuno di loro, non potrebbe dare diritto alla pensione.

Totalizzazione nel sistema contributivo

Nel sistema contributivo i vincoli per la totalizzazione di cui sopra non sono previsti, l'unico vicolo è che il richiedente non abbia maturato la pensione in alcune gestione previdenziale

Totalizzazione CE

Possono richiedere la totalizzazione CE:

- i lavoratori con iscrizione all'Inps o all'Inpdap in Italia e in un regime assicurativo all'estero speciale, di tipo generale o per pubblici dipendenti
- i lavoratori che hanno diverse posizioni assicurative, sia in Italia ed in altri Stati membri, sia nel regime speciale per pubblici dipendenti che nel regime di assicurazione generale

Differenze con la "ricongiunzione"

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

- onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita
- utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.

PENSIONE D'ANZIANITA'

La pensione di anzianità è stata abolita dalla manovra economica del dicembre 2011, unitamente alle finestre d'uscita, salvo alcune eccezioni di cui si dirà più oltre.

A seguito di tale riforma, è possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di "vecchiaia", cioè solo dopo aver raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Al posto della pensione di anzianità c'è ora la pensione anticipata: chi vuole andare in pensione prima dell'età di vecchiaia, può farlo, se ha maturato una determinata anzianità contributiva.

Anno 2012. Uomini 42 anni e un mese

Anno 2012. Donne 41 anni e un mese

Ma attenzione

I requisiti anzidetti sono destinati ad incrementarsi sulla base dell'aspettativa di vita (si veda più oltre). Questo significa che ogni 3 anni a partire dal 2013 e ogni 2 anni a partire dal 2019, i requisiti per andare in pensione si alzeranno di alcuni mesi.

Poiché il primo adeguamento alla speranza di vita è già stato determinato (Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011), gli effettivi requisiti per accedere alla pensione d'anzianità (oggi chiamata pensione anticipata) saranno:

Anno 2013. Uomini: 42 anni e tre mesi

Anno 2013. Donne: 41 anni e tre mesi

Anno 2014. Uomini 43 anni e sei mesi

Anno 2014. Donne 42 anni e sei mesi

Penalizzazioni

La riforma prevede la possibilità di lasciare il lavoro per accedere alla pensione prima dei suddetti requisiti, ma in tal caso viene introdotta una penalizzazione sulle anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 2012, pari a:

1% in meno per ogni anno in meno rispetto a 62 anni di età e fino a 60 anni 2% in meno per ogni anno in meno rispetto a 60 anni di età	
Età per la pensione	Riduzione della pensione
62 anni e oltre	Nessuna
61 anni	1%
60 anni	2%
59 anni	4%
58 anni	6%
57 anni	8%

Eccezioni

Le nuove norme per accedere al diritto alla pensione prevedono due eccezioni, una che riguarda solo le donne, l'altra che riguarda gli uomini e le donne.

Ma attenzione, queste due vie d'uscita riguardano **SOLO le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati**, per cui non sono applicabili alle lavoratrici e lavoratori dei comparti pubblici.

Donne dei settori privati: le lavoratrici che maturano, entro il 31/12/2012, 20 anni di contributi e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni di età anziché 66

Uomini e donne dei settori privati: i lavoratori e le lavoratrici che maturano "quota 96" nel 2012, potranno andare in pensione al compimento di 64 anni di età

(Si veda pensione di vecchiaia)

PENSIONAMENTO CON LE PRECEDENTI REGOLE

Le **regole precedenti** alla riforma suddetta sono rimaste in vigore solo per chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, comprese le finestre mobili. Oltre a questi, le precedenti regole si applicano ai lavoratori in mobilità per effetto di accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, nei limiti delle risorse prestabilite dalla manovra finanziaria.

Ad esempio: prendiamo il caso di una donna, non importa se dipendente, che ha 20 anni di contributi, e compiuto i 60 anni di età a settembre scorso.

In questo caso la lavoratrice andrà in pensione di vecchiaia, rispettando la "finestra mobile" di un anno, ad ottobre del 2012, visto che ha maturato il requisito anagrafico e quello contributivo nel 2011.

Ipotizziamo anche che un lavoratore dipendente che, sommando età anagrafica e anni di versamenti, ha raggiunto "quota 96" a marzo scorso e che avrebbe maturato il diritto, con la

“finestra mobile”, ad aprile 2012. Anche questo lavoratore sfuggirà alla tagliola delle nuove regole, visto che ha raggiunto il requisito nel 2011

Possano accedere alla pensione, di anzianità o di vecchiaia, coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 con:

- 65 anni di età (uomini comparti pubblici e privati)
- 60 anni di età (donne comparti privati)
- 61 anni di età (donne comparti pubblici)
- 40 anni di contributi (lavoratori e lavoratrici dei comparti pubblici e privati)
- Quota 96 con almeno 60 anni di età compiuti e almeno 36 anni di contributi, oppure con 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età

[VEDI “DISPARITÀ”](#)

Pensione anticipata con il sistema contributivo

La riforma ha confermato, inoltre, quella disposizione della Legge 243/2004 che consente, fino al 31 dicembre del 2015, alle donne che possono far valere 35 anni di contributi e 57 di età di andare ancora in pensione di anzianità, optando per il metodo contributivo.

Così, ad esempio, una donna nata a marzo del 1954 e che a giugno del 2011 poteva far valere 35 anni di contributi ha davanti a sé tre scelte per andare in pensione:

- se smette di lavorare e non versa più contributi, andrà in pensione di vecchiaia a 68 anni e 3 mesi
- se continua a lavorare senza interruzioni, raggiungerà, invece, il diritto alla pensione anticipata a luglio del 2018, con 42 anni di contributi
- optare per il sistema contributivo ed andare in pensione di anzianità con le vecchie norme a luglio del 2013.

Attenzione, però, a fare questa ultima scelta perché il metodo contributivo, riferito alla contribuzione accumulata nell'arco della intera vita lavorativa, è sicuramente meno vantaggioso del «retributivo», e comporta una perdita in termini di pensione stimabile in misura pari a circa il 20-30%.

Lavoratori in mobilità ordinaria

Anche lavoratori che sono in mobilità possono sperare di andare in pensione con i vecchi requisiti. Questa speranza è, però, condizionata dal fatto che gli accordi sindacali che hanno consentito la mobilità siano stati stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che la maturazione dei requisiti anagrafici sia avvenuta durante il periodo in cui si beneficia dell'indennità di mobilità.

Lavoratori in mobilità lunga

Anche in questa ipotesi si potrà andare in pensione con la precedente normativa se gli accordi sindacali sono stati sottoscritti entro il 4 dicembre scorso

Chi è stato autorizzato ai versamenti volontari

Chi smesso il lavoro ha chiesto di versare volontariamente i contributi potrà invocare, per il diritto alla pensione, le vecchie regole se questa autorizzazione è stata chiesta (non importa se ci sia stato o meno alcun versamento) entro il 4 dicembre 2011.

Attenzione, però, ad un'importante postilla che riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga, ed i proscrittori volontari! Il numero di coloro che potranno avvalersi delle norme precedenti non è, infatti, illimitato. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge un apposito decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con quello dell'Economia, indicherà, infatti, le modalità di individuazione ed il numero dei potenziali beneficiari della deroga, rispettando, però, un vincolo preciso: la spesa non potrà superare 240 milioni di euro per il 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019.

Disparità

La riforma produce delle disparità (ma sarebbe forse più opportuno parlare di discriminazioni) non giustificabili, come nel caso dei lavoratori pubblici.

Infatti: **solo i lavoratori privati** potranno accedere alla pensione con le vecchie regole, minimo 35 anni di contributi e 60 anni di età ma somma deve dare 96 e quindi si traduce in 36 anni di contributi e 61 anni di età, **e non anche i lavoratori pubblici** per i quali la possibilità di accedere a una forma limitata di pensionamento anticipato che scatta al compimento di 64 anni (e non 66 come previsto dalla norma a regime) **per i quali la possibilità è preclusa**.

Sistema di calcolo

E' da ricordare che anche per quanti potranno andare in pensione con le regole precedenti, questo non riguarda il calcolo della pensione. Infatti, anche per questi lavoratori dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo.

I LAVORATORI PRECOCI

Si tratta di quei lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa con regolare versamento dei contributi prima dei 18 anni di età.

Ebbene, per questi lavoratori non sono previste "clausole di salvaguardia" particolari. Infatti, anche nel loro caso il pensionamento è alla maturazione di 42 anni e 1 mese (42 e 3 mesi dal 2013) se uomini, 41 e 1 mese (41 anni e 3 mesi dal 2013) se donne.

Il fatto è che anche questi lavoratori subiranno le penalizzazioni se decidono di andare in pensione prima del compimento di 62 anni di età ovvero un taglio sulla quota di pensione calcolata con il sistema "retributivo" che resta in vigore fino al 31/12/2011 per chi ha iniziato a lavorare prima del 1977 e quello applicato fra il 1977 e il 1995 per chi ha iniziato a lavorare dopo.

Si ricorda (l'argomento è comunque trattato in altra parte del dossier) che la penalizzazione è pari all'1% per ciascuno dei due anni che mancano a 62, a cui si aggiunge il 2% per ogni anno inferiore a 60 anni. Perdita che non sarà più recuperata.

Nuovi requisiti per la pensione d'anzianità (anticipata)

	A	A	B
Anni	Uomini privati e pubblici	Donne privati e pubblici	Ulteriore canale di accesso per gli assunti dal 1° gennaio 1996
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 e anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021 2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023 2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025 2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027 2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029 2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031 2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033 2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035 2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037 2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039 2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041 2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043 2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045 2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047 2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 9 mesi
2049 2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

Nota.

Colonna A) Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica

Colonna B) Lavoratori neo assunti dal 1° gennaio 1996. Età anagrafica minima se in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni e un importo minimo della pensione pari a 2.8 volte l'assegno sociale

DATE DI USCITA CONSIDERANDO LE PREVISIONI ALLA SPERANZA DI VITA

Le tabelle sotto riportate (fonte: *Il Sole 24 ORE*), indicano le date di pensionamento, previste dalla riforma, per ogni categoria di lavoratori, in considerazione dell'anno di nascita e dell'età di inizio del lavoro. Le uscite indicate partono dal presupposto di una vita contributiva regolare, cioè senza periodi scoperti da contribuzione che, se presenti (si pensi ai lavoratori discontinui) allontanano ulteriormente la possibilità di pensionamento anticipato.

Un altro fattore assolutamente rilevante è che occorre tenere in considerazione gli incrementi automatici legati alla speranza di vita che, a partire dal 2019, saranno biennali. (Quelli qui considerati sono solo previsionali).

UOMINI SETTORE PRIVATO

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
18	---	---	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
19	---	---	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
20	---	---	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
21	---	---	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
22	---	---	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
23	---	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	---	---	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25	2012*	2015	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	2012*	2015	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2014	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

* Solo se dipendenti l'uscita è avvenuta nel 2010-2011

UOMINI SETTORE PUBBLICO

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
18	---	---	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
19	---	---	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
20	---	---	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
21	---	---	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
22	---	---	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
23	---	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	---	---	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	2012	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

UOMINI SETTORE PRIVATO E PUBBLICO

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
18	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
19	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
20	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	
21	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	
22	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
23	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
24	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
25	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032							

DONNE SETTORE PRIVATO (1951-1961)

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1951	1952		1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
		1°sem	2°sem									
19	-	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	-	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24	2012	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	2012	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2026	2027
26	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

DONNE SETTORE PRIVATO (1962-1970)

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
19	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	
20	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
21	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
22	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	
23	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2033	2034	2035	
24	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034	2035	2036	
25	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	

DONNE SETTORE PUBBLICO

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA										
	1951	1952	1953	1954	1955	1955	1957	1958	1959	1960	1961
18	-	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2026	2027
26	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

DONNE SETTORE PUBBLICO (1962-1970)

Anno inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
18	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
19	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	
20	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
21	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
22	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	
23	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2033	2034	2035	
24	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034	2035	2036	
25	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	

(Fonte Il sole 24 ORE)



PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell'età pensionabile o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e/o servizio.

Fino al 2011 c'era un'alternativa, alla pensione di vecchiaia, la "pensione di anzianità", che si poteva ottenere grazie ad una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva.

Ora tutte le pensioni sono di vecchiaia, salvo la possibilità di ritirarsi prima dal lavoro ("pensione anticipata"), ma con una penalizzazione economica, se si può contare su una quantità d'anni sufficiente di contributi versati. L'età necessaria per accedere alla pensione varia attualmente (fino al 2021) in funzione del sesso e del settore di lavoro.

Inoltre, come regola generale, bisogna avere **20 anni** di contributi versati. Tale requisito riguarda tutti coloro che hanno iniziato il lavoro dal **1° gennaio 1996**.

Il vecchio requisito **di 15 anni** di anzianità contributiva continua ad applicarsi per quanti, alla data del **31 dicembre 1995**, lo avevano già maturato. Nel calcolo dei 15 anni si considerano anche i contributi figurativi, da riscatto, volontari e ricongiunzione, anche se la domanda fosse stata presentata dopo la data predetta.

L'intervento operato dalla legge riguarda il requisito dell'età per il pensionamento di vecchiaia, che già a partire dal 1° gennaio 2012 sarà di 66 anni per gli uomini – sia lavoratori pubblici che privati – mentre per donne dei settori privati l'innalzamento dell'età sarà graduale, fino a raggiungere i **66 anni a partire dal 2018**.

Per quanto riguarda, invece, **le donne lavoratrici pubbliche**, già a partire dal 2012 l'età richiesta è di 65 anni, che diventeranno 66 dal 1° gennaio 2013.

Ulteriore incremento dell'età

Questi limiti di età sono destinati ad aumentare nel corso degli anni per effetto del meccanismo di aggancio alle speranze di vita.

Non solo, è anche previsto che nel 2021 l'età per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni, anche qualora non fosse raggiunto attraverso gli adeguamenti della speranza di vita.

Il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia

Donne dei settori privati:

60 anni.	Fino al 31/12/2011
62 anni.	Anno 2012
62 anni e 3 mesi.	Anno 2013
63 anni e 9 mesi.	Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
65 anni e 3 mesi.	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 3 mesi.	Dal 1° gennaio 2018

Uomini e donne del Pubblico Impiego

Uomini 65 anni.	Fino al 31 dicembre 2011
Donne 61 anni.	Fino al 31 dicembre 2011
Uomini 66 anni.	Anno 2012
Donne 65 anni	Anno 2012
Uomini 66 anni e 3 mesi.	Dal 1° gennaio 2013
Donne 66 anni e 3 mesi.	Dal 1° gennaio 2013

Uomini dei settori privati

65 anni. Fino al 31 dicembre 2011
 66 anni. Anno 2012
 66 anni e 3 mesi. Dal 1° gennaio 2013

Eccezioni

Le nuove norme per accedere al diritto alla pensione prevedono due eccezioni **SOLO** per le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati.

Il correttivo apportato per gli uomini riguarda due classi d'età: i nati nel 1951 (che abbiano iniziato a lavorare dopo i 24 anni, perché altrimenti sarebbero già pensione), ma prima dei 27 anni; i nati nel 1952 (che abbiano iniziato a lavorare a 23 o 24 anni).

In questi casi la legge di riforma prevede uno "sconto" di anni sull'età pensionabile: da 66 a 64 anni.

Più articolata è la partita per quanto riguarda le donne. Si tratta delle donne nate nel 1952 (il requisito chiave è il compimento di 60 nel 2012), ma le nate nel primo semestre del 1952 non ricavano nessun beneficio dalla novità: a loro, infatti, le regole ordinarie consentono di andare in pensione nel 2015 a 63 anni e sei mesi, quindi prima dei 64 anni.

Le donne nate nel secondo semestre del 1952, invece, potranno andare in pensione nel 2016 a 64 anni anziché nel 2017 a 65.

Diversità per le lavoratrici pubbliche

Come si è detto queste eccezioni riguardano solo le donne e gli uomini dei settori privati, la conseguenza di questa incomprensibile disparità può essere evidenziata con un esempio.

Una lavoratrice del mondo del lavoro privato nata il 1° luglio del 1952, andrà in pensione nel luglio del 2016 con 64 anni di età, mentre se è una lavoratrice pubblica, potrà andare in pensione nel 2018 con 66 anni di età.

Se, invece, fosse nata il 30 giugno del 1952, la donna lavoratrice privata andrà in pensione nel 2015 con 63 anni e mezzo di età, la dipendente pubblica nel 2018 a 66 anni.

Donne dei settori privati: le lavoratrici che maturano, entro il 31/12/2012, 20 anni di contributi e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni di età anziché 66

Uomini e donne dei settori privati: i lavoratori e le lavoratrici che maturano "quota 96" nel 2012, potranno andare in pensione al compimento di 64 anni di età

Il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene in presenza, oltre che dell'età, del requisito contributivo che è pari a 20 anni.

Il vecchio requisito di 15 anni di anzianità contributiva continua ad applicarsi per quanti, alla data del 31 dicembre 1995, lo avevano già maturato. Nel calcolo dei 15 anni si considerano anche i contributi figurativi, da riscatto, volontari e ricongiunzione, anche se la domanda fosse stata presentata dopo la data predetta.

Requisito nel sistema contributivo

Il diritto alla pensione di vecchiaia, sempre in presenza di 20 anni di contribuzione, nel sistema contributivo si matura a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS. Tale regola si applica per i lavoratori che hanno iniziato il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1996.

PENSIONAMENTO FLESSIBILE

La riforma delle pensioni approvata nel dicembre 2011 ha innalzato, per tutti i lavoratori, l'età richiesta per andare in pensione, portandola ad un minimo di 62 anni per tutti, incrementabili nel tempo, in base all'aumento della durata media della vita.

A tale innalzamento dell'età è stata affiancata una certa flessibilità, per quanto riguarda l'uscita dal mondo del lavoro.

Dall'età di 62 ai 70 anni, vige infatti il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo (che oggi arriva al massimo a 65 anni), calcolati all'età di uscita effettiva dal lavoro.

La fascia di flessibilità cambia in base alla categoria:

- dipendenti pubblici (uomini e donne): 66-70 anni
- dipendenti privati donne: 62-70 anni
- dipendenti privati uomini: 66-70 anni
- lavoratori autonomi: 66 anni e 6 mesi-70 anni
- lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi-70 anni

Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Questa forma di tutela, come è noto, si applica nei luoghi di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nei settori privati, mentre nel Pubblico Impiego si applica anche per gli Enti sotto la predetta soglia.

Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la tutela reale agisce anche nel caso di licenziamenti per motivi illeciti, come il licenziamento discriminatorio per ragioni politiche, sindacali, di credo religioso, di razza, o sesso, come previsto dall'art. 4 della legge 604/1966 e articolo 15 della legge 300/1970.

La legge 108/ del 1990, all'art. 4, esclude l'applicazione dell'art. 18 nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici (sempre che non abbiano optato per la prosecuzione al lavoro. Da qui la necessità di riformulare la norma, per cui la legge di riforma ha

stabilito che la tutela dell'art. 18 prevista dalla legge 300/1970, si applica fino al limite massimo di flessibilità ossia 70 anni, questo anche per evitare il licenziamento per raggiunti limiti di età, allorché il lavoratore ha compiuto l'età minima per il diritto alla pensione.

ASPETTATIVA DI VITA

L'ISTAT verifica la probabilità che un uomo e una donna hanno di vivere ancora dopo i 65 anni di età, se la probabilità cresce, anche l'età del pensionamento cresce, altrimenti i requisiti restano invariati.

Il collegamento tra l'età anagrafica e l'aspettativa di vita è stato introdotto dalla legge 102/2009, in cui si stabiliva che ha decorrere dal 1° gennaio 2015, ogni cinque anni, i requisiti anagrafici dovevano essere adeguati all'incremento della speranza di vita calcolato dall'ISTAT.

Con la legge 122/2010 l'adeguamento veniva ridotto a tre anni e la data del rimo adeguamento veniva anticipata al 2013.

Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011, ha pubblicato il primo adeguamento della speranza di vita con conseguente innalzamento dell'età anagrafica per la pensione a partire dal 2013.

La variazione media della speranza di vita è stata calcolata per il triennio 2007-2010 e così sarà fino 2016 e nel 2019.

A partire dal 2021 la media della speranza di vita sarà, invece, calcolato ogni due anni.

Occorre rilevare che il calcolo della media per il primo adeguamento, ha prodotto una variazione di speranza di vita di 5 mesi, ma la norma stabiliva che in sede di prima applicazione, la variazione massima di cui tenere conto non doveva superare i 3 mesi.

Nel 2016 è probabile che la speranza di vita si innalzi a 4 mesi.

Naturalmente per il futuro si applicherà integralmente lo scostamento che appurerà l'ISTAT e convalidato dall'Eurostat.

Pensioni di vecchiaia età anagrafica richiesta

Anni	Uomini	Donne Pubblico Impiego	Donne settori privati
2012	66 anni	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021			
2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023			
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025			
2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027			
2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029			
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031			
2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033			
2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035			
2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037			
2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2039			
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2041			
2042	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2043			
2044	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2045			
2046	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2047			
2048	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2049			
2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

Nota: Il requisito contributivo necessario è di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, un importo di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale

LAVORI USURANTI

La norma principale di riferimento è Decreto Legislativo n.67 del 21.4.2011, che è entrato in vigore dal 26.5.2011.

La riforma ha sconvolto i programmi di pensionamento anche dei lavoratori addetti ai cosiddetti lavori usuranti.

La normativa previgente prevedeva che dal 2013 i lavoratori considerati usurati potessero accedere al pensionamento con un'età anagrafica ridotta di 3 anni ed una quota ridotta di 3 unità rispetto al regime generale.

In forza delle modifiche apportate dalla manovra il beneficio che ai suddetti lavoratori verrà concesso sarà soltanto quello di poter accedere alla pensione secondo il vecchio sistema delle quote previste per il pensionamento di anzianità dalla normativa fino ad ora vigente, senza altri anticipi. Tali quote sono inoltre aumentate di due anni e di due unità per i lavoratori notturni ai sensi del d.lgs n. 67/2011 che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71, e di un anno e di una unità per quelli che svolgono tali attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Soggetti interessati

Il decreto Legislativo 67, come modificato dalla legge di riforma, elenca le attività considerate usuranti e, per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori della Funzione Pubblica, rientrano:

- le lavorazioni a turni e cioè i quali prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 72 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato a partire dal 1° luglio 2009
- I lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, nel periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Le condizioni

Per beneficiare del pensionamento anticipato è necessario che i lavoratori abbiano svolto l'attività per un periodo di tempo pari:

- Ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni che decorrono entro il 31 dicembre 2017
- Ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni che decorrono dal 1° gennaio 2018.

Accesso alla pensione lavoratori addetti ad attività usuranti

Nel 2012 i lavoratori addetti ad attività usuranti (previsti dalla tabella allegata al decreto 67/2011), potranno andare in pensione solo se raggiungeranno quota 96 e 60 anni di età.

Nel 2013 il requisito diverrà quota 97 e 61 anni di età a cui, però, occorre aggiungere la speranza di vita, per cui i requisiti effettivi saranno: 97 e tre mesi e 61 anni e 3 mesi.

Lavoratori che prestano attività a turni

Diversa è la disciplina per i lavoratori che effettuano turni di lavoro notturni e a seconda di quante notti effettuano in un anno.

Da 64 a 71 notti nel 2012, i quali potranno andare in pensione con quota 98 e 62 anni di età. A partire dal 2013 diventano quota 99 e 63 anni di età a cui si devono aggiungere i mesi ulteriori per effetto della speranza di vita.

Da 72 a 77 notti, dovranno maturare quota 97 e 61 anni di età. A partire dal 2013 occorrerà raggiungere quota 98 e 62 anni di età.

Alternativa

Anche per i lavoratori addetti ad attività usuranti oppure che effettuano i turni di notte, come sopra evidenziato, potranno fruire della nuova pensione anticipata che, si ricorda, nel 2012 richiede la maturazione di 41 anni e un mese per le donne e di 42 anni e un mese per gli uomini. Requisiti che innalzano già a partire dal 2013. (Vedi pensione d'anzianità). Naturalmente chi volesse fruire di questo canale d'uscita sarà soggetto alla penalizzazioni.

Finestra mobile

Una volta raggiunti i nuovi requisiti, solo per questi lavoratori resta in vigore la finestra mobile. Il che significa, per l'effettivo pensionamento, attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Tabella B Legge 247/207

	Colonna 1	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
Dall'1/7/2009 All'1/12/2009	95	59
2010	95	59
2011	96	60
2012	96	60
Dal 2013	97	61

CALCOLO DELLA PENSIONE

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni saranno calcolate solo con il metodo contributivo, vale a dire che per tutti gli anni di anzianità contributiva a decorrere dalla suddetta data, l'ammontare della pensione sarà calcolata sulla base dei contributi versati e non sulla media degli ultimi redditi dichiarati prima di mettersi a riposo.

Ma andiamo con ordine.

Le regole attuali prevedono tre sistemi differenti di calcolo della pensione, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995.

1° Sistema Retributivo. Si applica per coloro che, alla predetta data, avevano già maturato 18 anni di contributi, compresi contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione.

2° Sistema Misto. Si applica per coloro che, alla predetta data, non avevano ancora maturato 18 anni di contributi. Per le anzianità maturate sino al 31/12/1995, si applica il sistema di calcolo retributivo. Per le anzianità successive alla data del 31/12/1995, si applica il sistema contributivo.

3° Sistema Contributivo. Si applica per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

Ed ecco come si applicano i diversi sistemi, in base all'anno di inizio dell'attività lavorativa

Sistemi di calcolo della pensione	
Situazione lavoratore/lavoratrice	Sistema applicato
Chi, al 31 dicembre 1995, aveva già maturato almeno 18 anni di contributi	Retributivo fino al 31 dicembre 2011, poi contributivo
Chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi	Retributivo fino al 31 dicembre 1995, poi contributivo
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995	Contributivo

I CRITERI DI CALCOLO

Sistema retributivo

La misura della pensione è determinata da due quote: quota A e quota B. La prima (A) è relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) è relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi.

La base pensionabile viene calcolata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni per quanto riguarda la quota A; dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni per la quota B.

Le due quote sommate assieme determinano un massimo dell'80% sino al massimo di 40 anni che costituiva il requisito – oggi abolito, salvo alcune eccezioni- per accedere alla pensione di vecchiaia indipendentemente dall'età anagrafica.

Sistema contributivo

Con questo sistema di calcolo l'ammontare della pensione sarà determinato sulla base dei contributi accantonati annualmente. Se si tratta di un lavoratore dipendente, l'accantonamento è pari al 33% dello stipendio (rappresenta la somma di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Se si tratta di un lavoratore con un rapporto di lavoro di collaborazione, l'accantonamento è pari al 27 del proprio compenso (rappresenta la somma di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

I contributi versati rappresentano il montante contributivo e producono una sorta di interesse composto, al tasso quinquennale della dinamica del PIL (prodotto interno lordo). Questo significa che più cresce il PIL, maggiore è la rendita dei pensione.

Al momento del pensionamento al montante contributivo, cioè la somma rivalutata dei versamenti contributivi effettuati, viene applicato un coefficiente di trasformazione i quali crescono con l'aumentare dell'età.

Originalmente (Riforma Dini del 1995) i coefficienti di trasformazione dei contributi in pensione, doveva avvenire ogni dieci anni, attualmente, invece, la cadenza della rivalutazione è ogni tre anni.

Questa modifica, introdotta dal Governo Berlusconi) ha comportato una riduzione dei coefficienti (rispetto ai valori indicati nel 1995 e in vigore fino al 31 dicembre 2009) che varia da un minimo del 6.38 a un massimo dell'8.81%.

Come si è detto più sopra questo sistema di calcolo, a partire dal 1° gennaio 2012 si applicherà per tutti i lavoratori per le quote di anzianità che matureranno a partire dalla predetta data ovvero anche per coloro che al 31/12/1995 avevano già maturato 18 anni di contributi e, naturalmente, seguita ad applicarsi per quanti si trovano nel sistema misto del calcolo della pensione ovvero per coloro che al 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi.

Pensionamento flessibile

Come si è descritto più sopra, una delle novità della riforma Monti è rappresentata dalla facoltà di rimanere in servizio fino a 70 anni. I coefficienti di trasformazione vengono, quindi, estesi fino al raggiungimento di 70 anni di età, attraverso una loro rideterminazione a partire dal 1° gennaio 2013. Inoltre, poiché i limiti di età per la pensione sono soggetti ad incrementarsi sulla base dell'aspettativa di vita, anche per coloro che dovessero scegliere di lavorare fino a 70 anni si applicherà il criterio dell'aumento dei mesi per la maturazione dell'effettivo diritto alla pensione.

Ad esempio: dal 1° gennaio 2013 il limite non sarà di 70 anni, bensì di 70 anni e 3 mesi, questo per effetto del primo adeguamento della speranza di vita che già è entrato in vigore.

E' conveniente lavorare fino a 70 anni (sempre che una persona non sia costretta a causa di una vita lavorativa discontinua e con molti anni di precarietà)?

L'attuale vita media degli uomini è pari a 78.8 anni, mentre quella della donne è di 84.1 anni. Ciò significa che un uomo che lavora fino a 70 anni potrà godersi la pensione per un periodo, medio, di 8.8 anni, mentre una donna di 14.1 anni.

La domanda che ci si deve porre è se gli ulteriori anni di vita sono sufficienti per recuperare i contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

Ebbene, secondo la maggioranza degli esperti non conviene affatto lavorare fino a 70 anni

(ripetiamo, sempre ch  una persona non vi sia costretta) perch  gli anni di pensione saranno insufficienti per recuperare nemmeno la met  di quanto versato.

Un esempio. Un lavoratore con una retribuzione lorda di 25.000 euro annui e che rimanga a lavorare fino a 70 anni, ricever  una pensione annua di 15.000 euro (il 60% della retribuzione) per 8.8 anni se   uomo e 14.1 anni se donna.

Ma per 40 anni avr  versato 330 mila euro di contributi! Per recuperare interamente quanto versato durante tutta la vita, avrebbe dovuto percepire una pensione annua di 37.500 euro.

ESONERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Fino al 2014, per effetto di alcune leggi varate dal precedente Governo, i dipendenti pubblici potevano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione della pensione. Le Amministrazioni, tuttavia, non erano obbligate ad accettare le domande di esonero.

Durante l'esonero al lavoratore veniva garantito un trattamento economico pari al 50% di quello dovuto al momento del collocamento "a riposo". Se nel periodo il lavoratore effettuava attivit  di volontariato il trattamento economico veniva elevato al 70%.

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, avrebbe percepito la pensione come se fosse rimasto in servizio.

Con la riforma "Fornero" **questa norma   stata abolita**, salvo che per coloro che possono accedere alla pensione in deroga delle nuove norme e di cui si   detto pi  sopra.

ASSEGNO SOCIALE

La manovra del Governo Monti, fra le altre cose, ha modificato (non certo in meglio) i requisiti per il diritto alla pensione sociale, che,   bene ricordarlo,   una misura di carattere assistenziale il cui valore   pari a 417 euro mensili, per 13 mensilit , nel 2011.

La modifica riguarda l'et  anagrafica per averne diritto, mentre tutti gli altri requisiti (pi  sotto riportati in sintesi) non sono stati modificati.

Anno 2011 e 2012	65 anni
Anni 2013 – 2014 – 2015	65 anni e 3 mesi
Anni 2016 – 2017	65 anni e 3 mesi pi� la variazione della speranza di vita dell'anno 2016, probabile 4 mesi.
Anno 2018	66 anni e 3 mesi pi� la variazione della speranza di vita dell'anno 2016, probabile 4 mesi.

Soggetti aventi diritto

- cittadini italiani;
- rifugiati politici e rispettivi coniugi ricongiunti;
- extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
- cittadini comunitari ed i loro familiari a carico iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
- cittadini della Repubblica di S. Marino

Requisiti

- compimento dell'età anagrafica come sopra riportato
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP
- residenza sul territorio nazionale
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione. (Tale ulteriore requisito è in vigore dal 1 gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione)
- reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.



CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO – PENSIONE PRIVILEGIATA

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.201/11, ossia dal 6.12.2011 alcune disposizioni tipiche del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici sono state abolite.

Continuano ad applicarsi le normative sull'assegno di invalidità e sulle pensioni di invalidità (inabilità) previste dalla normativa generale e trattate in altra parte di questo dossier.

Norme abolite:

- dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,
- del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
- dell'equo indennizzo ,
- della pensione privilegiata.

Mentre resta ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La abrogazione in questione non si applica:

- nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
- ai procedimenti in corso alla data del 6.12.2011
- ai procedimenti per i quali, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
- ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima del 6.12.2011

Di seguito si evidenziano gli elementi significativi dei predetti istituti

RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO

Secondo il D.P.R. n. 1092/1973, la causa di servizio e il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato.

La concausa esiste quando una predisposizione all'infertilità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.

Al fine di determinarne l'esistenza veniva effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso eziologico tra la minorazione ed il servizio reso (oltre alla valutazione dell'entità della malattia), da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità verificata. Secondo l'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 il nesso causale non doveva essere necessariamente esclusivo: esso poteva costituire anche solo una concausa, purché di una determinata rilevanza.

Il lavoratore cui veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità aveva diritto:

- alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute;
- al rimborso delle spese di cura;
- all'abbreviazione dello scatto di anzianità:
- di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria;
- di un anno per quelle ascrivibili alla settima ed ottava categoria.

SPESE DEGENZA PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' CAUSA SERVIZIO

Una volta accertata, tramite visita collegiale, l'esistenza di un nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infertilità contratta, l'interessato potrà richiedere il rimborso delle spese di cura sostenute (limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario nazionale).

EQUO INDENNIZZO

L'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio viene concesso un equo indennizzo.

Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo si prendeva in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 686/1957

Bisognava, inoltre, tenere presente che:

- l'indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età;
- l'indennizzo è ridotto del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età;
- per la determinazione dell'età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l'evento dannoso;
- l'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
- non si procede alla decurtazione dell'indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.

PENSIONE PRIVILEGIATA

La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente.

Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.

Si evidenzia che, salva diversa indicazione delle istituzioni competenti, l'abrogazione degli istituti prima evidenziati necessariamente comporta l'impossibilità per i dipendenti pubblici sia di giovare della prevista esenzione dalla **trattenuta Brunetta per le assenze per malattia** discendente da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sia di considerare dette assenze non comprese nel calcolo del periodo di comporto.

SELEZIONE DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA

Sono una lavoratrice del settore privato che ha versato all'Inps 30 anni di contributi nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti prima del gennaio 2012 in quanto ho lasciato il lavoro. Inoltre, sono in possesso di più 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Come sarà liquidata la mia pensione?

RISPOSTA

Nel caso esposto la pensione verrà liquidata con il sistema di calcolo completamente retributivo in presenza, appunto, di almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995.

DOMANDA

Sono nato nel febbraio del 1952. Ho iniziato a lavorare ad aprile 1977. Ho riscattato il periodo di laurea di cinque anni. Nell'aprile 2012 compirò 60 anni e avrò versato 40 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? Con quale trattamento?

RISPOSTA

Raggiungerà il diritto alla pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità) nel 2014 con l'età di 62 anni e sei mesi (tre mesi sono riferiti alla maggiorazione collegata alla speranza di vita). Il calcolo della pensione sarà retributivo fino ai contributi riferiti al 2011 e contributivo per quelli successivi

DOMANDA

Con la riforma per le donne nel pubblico impiego viene a decadere la legge che consente fino al 2015 di andare in pensione (calcolata con il contributivo) con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età?

RISPOSTA

La manovra Monti salva l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004. Questa norma prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con il minimo di 35 anni di contribuzione e 57 anni per le lavoratrici dipendenti attraverso l'opzione per il sistema di contributivo. Occorre, tuttavia, prestare attenzione al fatto che in questo caso l'ammontare della pensione è più basso.

DOMANDA

Sono un dipendente pubblico con 36 anni di contributi effettivi. Vorrei sapere con quale sistema andrò in pensione dopo le modifiche contenute nella manovra.

RISPOSTA

La pensione verrà liquidata con il sistema retributivo per i contributi riferiti fino al 31 dicembre 2011 e con quello contributivo per i contributi successivi.

DOMANDA

Sono nato il 20 novembre del 1953 ed al 31 dicembre 2011 avrò 35 anni e 31 settimane di contributi, comprensivi di tre anni di riscatto laurea e uno di militare. Quando potrò andare in pensione?

RISPOSTA

Potrò andare in pensione di vecchiaia a 66 anni di età. Occorre però tener conto della maggiorazione collegata al meccanismo della speranza di vita (probabilmente 11 mesi in più nel 2019).

DOMANDA

Sono nato nell'aprile del 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1971 e ho maturato i 40 anni di contributi ad aprile 2011. Ora sono all'ottavo mese della finestra che terminerà ad aprile 2012. Con la nuova manovra posso andare in pensione a maggio 2012 senza penalizzazioni?

RISPOSTA

Sì, avendo già maturato i requisiti di 40 anni di contributi per la pensione di anzianità, potrà andare in pensione alla data richiesta, con applicazione della normativa previgente.

DOMANDA

Sono nata nell'ottobre del 1955, sono dipendente di un ente locale e maturo 39 anni di contributi a gennaio 2012. Per andare in pensione devo aspettare i 41 anni e tre mesi? Sono previste penali sull'assegno?

RISPOSTA

Maturerò i requisiti richiesti nel 2014, con 41 anni e 3 mesi, ma a tale anzianità occorrerà aggiungere ulteriori 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita, in totale 41 anni e 6 mesi, quindi, con uscita dal luglio 2014, con penalizzazione del 2%, calcolata sulla quota retributiva, per ogni anno mancante a 62 o proporzionata al numero di mesi.

DOMANDA

Quali sono le regole per l'uscita anticipata?

RISPOSTA

A decorrere da gennaio, l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Ciò per chi matura i requisiti nel 2012.

DOMANDA

Ho 56 anni e 31 di contributi, con quota 87. Con il precedente sistema pensionistico, tra età anagrafica e contributi, avrei potuto raggiungere in cinque anni quota 97, necessaria per andare in pensione. Che cosa accade adesso?

RISPOSTA

Per chi matura il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 2012 il sistema delle quote per la pensione di anzianità è stato eliminato. Resta la possibilità della pensione anticipata con 42 anni di contributi (41 per le donne), più un ulteriore mese per il 2013 e 2014. Vanno anche considerati gli adeguamenti dovuti alla speranza di vita che già dal 2013 sono quantificabili in tre mesi. Nei casi di pensionamento prima dei 62 anni di età, scatta la penalizzazione di due punti l'anno della componente retributiva maturata prima del 2011.

DOMANDA

Nel marzo del prossimo anno compirò 57 anni e maturerò 35 di contribuzione. Quando potrò accedere alla pensione?

RISPOSTA

In base alla manovra Monti dovrà attendere il raggiungimento dei 42anni e tre mesi di contributi. Quindi l'uscita è prevista a giugno 2019.

DOMANDA

Sono nato nel 1957, a fine anno maturo 42 anni di anzianità contributiva e nel maggio del 2012 compirò 55 anni di età. Con l'entrata in vigore potrò andare in pensione?

RISPOSTA

Lei ha maturato i requisiti entro il 31/12/2011, quindi potrà andare in pensione con la normativa previgente, indipendentemente dell'età anagrafica.

DOMANDA

Sono nata nel 1956 e nel mese di maggio 2011 ho maturato 40 anni di contributi. Quando posso andare in pensione con la nuova riforma? Come sarà calcolata la mia pensione?

RISPOSTA

Per lei non cambia niente in quanto ha maturato i requisiti entro il 31/12/2011. Potrà andare in pensione dal 1° giugno 2012 senza penalizzazioni, ma il calcolo della pensione verrà effettuato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 1° gennaio 2012 al 30/6/2012 le anzianità maturate saranno calcolate con il sistema contributivo. Trattandosi di solo pochi mesi l'incidenza sull'ammontare della pensione è irrisorio.

DOMANDA

Ho 58 anni di età e nel 2011 ho maturato 38 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione?

RISPOSTA

Potrò andare in pensione nel 2014, con 41 anni e 3 mesi di contributi, però subirà una penalizzazione per un anno mancante all'età di 62 anni.

DOMANDA

Volevo sapere se la nuova riforma riguarda anche il Pubblico Impiego. Sono nata nel 1952 ed ho maturato 31 anni di anzianità contributiva. Quando potrò andare in pensione? Potrò andare in pensione prima?

RISPOSTA

La riforma riguarda anche i lavoratori pubblici. Lei potrà andare in pensione a 66 anni di età nel mese di marzo 2018. Non potrà andare in pensione prima, perché raggiunge prima l'età anagrafica rispetto all'anzianità contributiva di 41 e 3 mesi.

DOMANDA

Vorrei sapere se dopo avere maturato 42 anni di contributi dovrò aspettare un altro anno per la finestra d'uscita.

RISPOSTA

No. Le finestre d'uscita sono state abolite.

DOMANDA

Vorrei sapere quanto ci perderò con il calcolo della pensione pro-rata.

RISPOSTA

Non possiamo dare una risposta precisa, tutto dipende dall'anzianità maturata al 31/12/2011 e dalla retribuzione dell'ultimo periodo di lavoro. Secondo alcune stime la riduzione dovrebbe aggirarsi attorno all'1% per ogni anno contributivo.

DOMANDA

Sono nata nel 1956 e ho preso servizio il 1° giugno 1979. Nel 2015 compirò 59 anni di età. E' ancora possibile optare per il sistema contributivo. E a quanto ammonterà l'assegno di pensione?

RISPOSTA

La donna lavoratrice appartenente sia al settore privato che a quello pubblico potrà esercitare la facoltà di opzione per il sistema di calcolo completamente contributivo se in possesso di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, fino al 2015.

Il calcolo completamente contributivo rispetto a quello retributivo potrà comportare delle perdite di natura economica dell'ordine di un 20-30% a seconda delle situazioni contributive.

DOMANDA

Ho maturato 39 anni e 9 mesi di contribuzione e ho 55 anni di età. Volevo sapere se l'eventuale 2% che mi verrà detratto per accedere alla pensione con meno di 62 anni lo pagherò soltanto fino al compimento dei 62 o per tutto il resto della mia vita pensionistica?

RISPOSTA

La penalizzazione dell'1% per i due anni precedenti i 62 anni (cioè 60 e 61) e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto alla soglia per la pensione anticipata costituisce una perdita per tutta la durata della vita pensionistica.

DOMANDA

Maturerò i 40 anni di contributi il 30 settembre 2013, quando potrò andare in pensione?

RISPOSTA

Nel 2013 saranno necessari 41 anni e 5 mesi, e nel 2014 saranno necessari 41 anni e 6 mesi. Verrà applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

DOMANDA

Ho presentato domanda di esonero al mio Comune a partire dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2017, cambia qualcosa per la mia domanda con la nuova riforma.

RISPOSTA

Tutto dipende se la domanda di esonero è già stata accolta dall'Amministrazione. In caso positivo, purché l'accoglimento sia avvenuto prima del 4 dicembre 2011, potrà assentarsi dal lavoro con una retribuzione pari al 50%.

In caso contrario, pur avendo già presentato domanda di esonero dal 1° novembre 2012, non potrà più usufruire dell'esonero, in quanto a partire dal 6 dicembre 2011 le norme che lo regolavano sono state abolite.

DOMANDA

Sono nato il 12 febbraio 1952, lavoro dal 1° ottobre 1976. Il 30 aprile del 2012 maturerò 39 anni di contributi, comprensivi di periodi riscattati.

Con il precedente sistema delle quote potevo andare in pensione, ora quando posso andare.

RISPOSTA

Potrò andare in pensione con 42 anni e 3 mesi di contributi.

DOMANDA

Sono nato nel 1953 ed al 31 dicembre 2011 avrò 35 anni comprensivi di tre anni di riscatto laurea e uno di militare. Quando potrò andare in pensione?

RISPOSTA

Potrà andare in pensione di vecchiaia a 66 anni di età. Occorre però tener conto della maggiorazione collegata al meccanismo della speranza di vita (probabilmente 11 mesi in più nel 2019)

DOMANDA

Nel mese di ottobre 2011 ho maturato 37 anni di contributi e ho 60 anni di età. Adesso quando potrò andare in pensione

RISPOSTA

Poiché ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità al compimento dei 60 anni (quota 96) avvenuto a ottobre 2011, potrà andare in pensione decorsi 12 mesi dalla predetta data, per effetto della finestra mobile.

DOMANDA

Sono nata a febbraio del 1952 e ho 31 anni di contributi versati, quando posso andare in pensione? E se volessi andare prima potrei farlo?

RISPOSTA

Potrà andare in pensione a 66 anni di età nel marzo 2018. Non può andare in pensione prima, in quanto raggiunge prima l'età anagrafica, rispetto l'anzianità contributiva di 41 e 3 mesi.

DOMANDA

Ho iniziato a lavorare nel 1978 (sono nata del 1959). Quando andrò in pensione? Prima della manovra pensavo di andare con 41 anni di contribuzione e 59 anni di età. Ora vedo che forse dovrò lavorare fino ai 66 anni. Posso andare anche prima?

RISPOSTA

Sì, potrà andare in pensione con 41 anni e tre mesi di contributi, però subirà una penalizzazione del 2% per ogni anno mancante all'età di 62 anni.

Nota

Le risposte fornite si basano presupponendo l'esattezza dei dati contenuti nelle domande.

Molte altre risposte possono essere viste consultando il sito Internet

<http://www.fpcgil.it/abcdiritti-espertorisponde>



VOCABOLARIO DEI TERMINI PREVIDENZIALI

Adeguamento pensione

Rivalutazione annuale commisurata all'aumento del costo della vita accertata dall'Istat

Aliquota contributiva

Percentuale da applicarsi alla retribuzione imponibile per determinare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta

Aliquota di computo

Corrisponde alla quota della retribuzione pensionabile che viene accantonata nel calcolo della pensione con il sistema contributivo. Ammonta al 33%, del reddito imponibile per i lavoratori dipendenti, al 20% per gli autonomi e al 12% per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati.

Aliquota di rendimento

E' l'aliquota che viene utilizzata nel calcolo della pensione. Ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua. Sopra un determinato limite di retribuzione - che viene modificato di anno in anno - il rendimento annuo decresce per arrivare allo 0,90 %. Attualmente i rendimenti pensionistici sono diversi a seconda del periodo assicurativo e contributivo che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione.

Anzianità contributiva

L'insieme dei contributi accreditati, composto dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri ecc.)

Assegno sociale

Prestazione assistenziale che, a partire dal 1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale, concessa a cittadini italiani, residenti in Italia, ultra sessantacinquenni sprovvisti di reddito

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) gestita dall'INPS; interessa tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ed i parasubordinati

Calcolo contributivo

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996. basato essenzialmente sull'importo totale dei contributi versati (montante) e dei coefficienti di rivalutazione. Il montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età del pensionamento (da 57 a 65 anni).

Calcolo misto

Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31.12.1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva. Tale sistema utilizza sia il metodo di calcolo retributivo che quello contributivo.

Calcolo retributivo

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 potevano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva; si basa sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dieci anni, rivalutata Carriera assicurativa L'insieme dei contributi che un individuo ha accumulato nel corso della sua vita lavorativa.

Classe di contribuzione

Fascia di retribuzione che determina l'importo dei contributi

Coefficiente di rivalutazione

Viene utilizzato per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione. Ogni anno si rivalutano le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Contributi figurativi

Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore, e neppure dai lavoratori autonomi (per esempio: servizio militare, TBC, malattia, maternità, disoccupazione, CIG, ecc.).

Contributi obbligatori

Versati in percentuale alla retribuzione agli enti previdenziali con onere ripartito a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto

Contributi volontari

Contributi versati dai lavoratori dipendenti ed autonomi con onere a proprio carico, per consentire ai lavoratori che hanno cessato l'attività di aumentare il numero dei contributi per raggiungere il diritto a pensione. I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'INPS, dietro domanda dell'interessato.

Contribuzione

L'insieme dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. I contributi possono essere obbligatori, figurativi e volontari. Contribuzione minima
Quantità minima dei contributi da versare per raggiungere il diritto a determinate prestazioni.

Estratto contributivo

Riepilogo di tutti i contributi che risultano versati a favore del lavoratore compresi di quelli figurativi e da riscatto

Età pensionabile

Età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia.

F.L.P.D.

E' il fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Finestra di uscita

Date fisse stabilite per legge, a partire dalle quali l'interessato può andare in pensione, avendo già maturato in precedenza i requisiti di età e di contribuzione.

Fondi speciali di previdenza

Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'INPS riservati a lavoratori di determinate categorie (trasporti, telefonici, gas, elettrici ecc.)

Gestione separata

Nuova forma assicurativa istituita dall'1.1.96. Vedi anche Collaboratori coordinati e continuativi

Gestioni speciali

Forme assicurative diverse dai lavoratori dipendenti, cioè Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri

INPDAP

Istituto previdenziale per i dipendenti pubblici

Pensione cristallizzata

Quando il titolare di una pensione integrata al trattamento minimo supera il limite di reddito previsto per l'integrazione, l'importo della pensione resta bloccato (cristallizzato) senza subire nessun aumento.

Pensione di anzianità

Pensione spettante ai lavoratori che non abbiano compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, ma che possiedono determinati requisiti contributivi ed anagrafici

Pensione di inabilità

Pensione spettante a coloro che per infermità siano nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro ed abbiano i requisiti contributivi.

Pensione di inabilità civile

Per invalidi civili al 100%, con una totale e permanente capacità lavorativa. Vedi anche Invalidi civili

Pensione di invalidità

Pensione liquidata prima del 1.8.1984

Pensione di invalidità civile

Hanno diritto a tale prestazioni gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che sono privi di reddito o hanno reddito di modesto importo.

Pensione di reversibilità

Pensione spettante ai superstiti quando il pensionato muore.

Pensione di vecchiaia

Pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile e possiedano i requisiti richiesti dalla legge

Pensione diretta

Pensione liquidata sulla base dei contributi versati dal richiedente (pensione di vecchiaia, anzianità ed invalidità)

Pensione in convenzione

Pensione liquidata considerando i contributi italiani ed esteri. Vedi anche Pro-rata

Pensione indiretta

Pensione ai superstiti di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di alcuna pensione.

Pensione sociale

Pensione assistenziale concessa ai cittadini italiani residenti in Italia, con più di 65 anni, sprovvisti di reddito e di pensione. Dal 1 gennaio 1996 è stata sostituita dall'Assegno sociale (vedi).

Pensione supplementare

Concessa dall'INPS a titolari di pensione presso altri enti previdenziali e che abbiano anche altri contributi versati all'INPS non sufficienti per la pensione di vecchiaia. Pensione non integrabile al minimo.

Pensione virtuale

Importo teorico della pensione in convenzione internazionale che spetterebbe al lavoratore se tutti i contributi, italiani ed esteri, fossero stati versati in Italia

Perequazione

Vedi Rivalutazione pensione

Periodo assicurativo

Periodo in cui sono state versate delle somme in favore di enti previdenziali per ottenere dei benefici

Periodo figurativo

Vedi Contributi figurativi

Pilastro

Forma di previdenza: il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria pubblica, il secondo da quella aziendale, ed il terzo da quella complementare facoltativa.

Prescrizione

Periodo di tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, presentati ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi o la restituzione di somme indebitamente percepite, trascorso il quale si perde il diritto.

Previdenza complementare

Forma di previdenza volontaria in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione.

Previdenza obbligatoria

Forma di previdenza per la quale è obbligatorio per legge iscriversi presso un ente previdenziale

Previdenza sociale

Settore dell'attività pubblica diretta ad erogare le prestazioni in denaro o in natura destinata a porre rimedio ad una serie di eventi dannosi per i lavoratori assoggettati ai regimi di sicurezza sociale.

Pro-rata

Importo della prestazione calcolata in proporzione ai contributi versati da ogni singolo stato, in base alla propria legislazione a favore del lavoratore, che avendo prestato attività lavorativa, in due o più stati convenzionati, perfeziona il diritto in regime internazionale

Prosecuzione volontaria

Vedi Contributi volontari

Retribuzione pensionabile

Retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione della pensione

Retribuzione settimanale minima imponibile

Minimo di retribuzione prevista ogni anno dalla legge per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività produttiva

Ricongiunzione periodi assicurativi

Possibilità di trasferire la contribuzione versata da un unico soggetto da una forma di previdenza ad un'altra al fine di ottenere un'unica pensione.

Riesame amministrativo

Atto amministrativo con il quale si rivede un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni.

Ripristino

Riattivazione del pagamento di una pensione dopo una sospensione.

Riscatto

Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa. (Es. corso di laurea)

Riscatto lavoro all'estero

Facoltà concessa a chi ha lavorato in uno stato estero non legato all'Italia da convenzione di sicurezza sociale, di richiederne il riscatto, a spese del lavoratore.

Rivalutazione delle pensioni

Adeguamento annuale delle pensioni in base al costo della vita calcolato dall'ISTAT

Sistema a capitalizzazione

Sistema di finanziamento del regime pensionistico nel quale a ciascuno iscritto al fondo i contributi versati sono accresciuti (capitalizzati) mediante un determinato tasso di rendimento

Sistema a ripartizione

Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici, nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale (tra le generazioni) tra i lavoratori attivi e quelli in pensione

Supplemento di pensione

Spetta su richiesta ai titolari di pensione che possono far valere ulteriori contributi. Viene concesso ogni 5 anni, ma la prima volta anche dopo 2 anni dal pensionamento se si è raggiunta l'età pensionabile. Può essere chiesto anche dai superstiti.

Totalizzazione

Possibilità di cumulare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, se il lavoratore non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche. I diversi periodi non devono coincidere. Si possono totalizzare anche periodi di lavoro nella UE e negli Stati esteri legati all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Somma corrisposta nel settore privato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività lavorativa.

Trattamento minimo

Integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Prestazione soggetta al controllo dei redditi.

Collegandosi al sito internet della FP-CGIL www.fpcgil.it e cliccando su

o direttamente all'indirizzo: www.fpcgil.it/abcdiritti-espertorisponde è possibile inviare quesiti afferenti i diritti dei lavoratori e i diritti di cittadinanza. Le risposte sono inoltrate in breve tempo e quelle che hanno una valenza generale saranno pubblicate.